

# COMUNE DI BIANZANO

Via Chiesa, 7 - 24060 BIANZANO (BG) tel. 035 814001 fax 035816556  
e.mail [info@comune.bianzano.bg.it](mailto:info@comune.bianzano.bg.it)

**OGGETTO: ORDINANZA n. 2/2013**

**Revoca ordinanza n.ro 2/2011 del 01/02/2011 avente ad oggetto:  
"Revoca ordinanza n.ro 20 del 07/11/2008 avente ad oggetto "Disciplina  
dei servizi locali, delle risorse idriche sul territorio del Comune, località  
Valle Rossa, bacino Maddalena. "  
Ridelimitazione delle aree di rispetto della sorgente Maddalena"**

## IL SINDACO

**RICHIAMATA** la propria ordinanza n.ro 20/2008 del 07/11/2008 avente ad oggetto: "Disciplina dei servizi locali, delle risorse idriche sul territorio del Comune, località Valle Rossa, bacino Maddalena. ";

**RICHIAMATA**, inoltre la propria ordinanza n.ro 02/2011 del 01/02/2011 avente ad oggetto: "Revoca ordinanza n.ro 20 del 07/11/2008 avente ad oggetto:" Disciplina dei servizi locali, delle risorse idriche sul territorio del Comune, località Valle Rossa, bacino Maddalena. Ridelimitazione delle aree di rispetto della Sorgente Maddalena ";

**RITENUTO** opportuno SOTTOLINEARE nuovamente la situazione di pericolo che si andrebbe a creare sul territorio di Bianzano se si verificassero nuovamente degli spargimenti di liquame in loc. Monte Croce;

## REVOCA

L'ordinanza n.ro 02/2011 emessa in data 01/02/2011 avente ad oggetto: "Revoca ordinanza n.ro 20 del 07/11/2008 avente ad oggetto:" Disciplina dei servizi locali, delle risorse idriche sul territorio del Comune, località Valle Rossa, bacino Maddalena. Ridelimitazione delle aree di rispetto della Sorgente Maddalena ";

## ORDINA

**In loc. Monte Croce sul territorio di Bianzano e di Leffe, nella ZONA A della tavola allegata alla presente quale parte integrante,**

## E' ASSOLUTAMENTE VIETATO

l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvi che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi a eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione e alla protezione delle caratteristiche qualitative e quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- k) pozzi perdenti;
- l) pascolo e stabulazione di bestiame.

**In loc. Monte Croce sul territorio di Bianzano e di Leffe, nella ZONA B della tavola allegata alla presente quale parte integrante,**

### **E' ASSOLUTAMENTE VIETATO**

l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvi che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi a eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione e alla protezione delle caratteristiche qualitative e quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- k) pozzi perdenti;
- l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto, delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalle vigenti norme sulla tutela delle risorse idriche.

Il Responsabile dell'area tecnica è incaricato di attivare ogni forma per la vigilanza e per l'esatta osservanza del presente provvedimento.

Di pubblicare la presente ordinanza all' albo pretorio del comune di Bianzano e estenderlo ai comuni di Cene, Leffe e Peia;

Di affiggere la presente ordinanza sulle vie e luoghi prossimi ai terreni oggetto della presente ordinanza;

Di informare ASL, Provincia di Bergamo, Stazione dei Carabinieri di Casazza e la società di gestione del servizio.

Contro la presente potrà essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente.

Bianzano lì 28/02/2013



IL SINDACO

Marilena Vitali

*Marilena Vitali*

